

Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2015, n. 17-888

Recepimento nel sistema regionale delle qualifiche piemontesi dello standard formativo e professionale del "Tecnico mecatronico delle autoriparazioni, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224".

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Vista

la Legge 11 dicembre 2012 n. 224 di modifica all'art. 1 della Legge n. 122/1992, concernente la disciplina delle attività di autoriparazione che dispone, in particolare, l'unificazione delle attività di meccanica, motoristica ed elettrauto, nella nuova ed unica attività di "meccatronica".

Considerato

che nelle previsioni dell'articolo 2 della succitata legge le Regioni e le Province Autonome sono chiamate ad adeguare le proposte formative e le modalità di svolgimento dei corsi, secondo quanto definito mediante accordo in sede di Conferenza Stato Regioni.

Vista

la circolare del Ministero dello Sviluppo economico N. 3659/C dell'11 marzo 2013 riguardante la legge n. 224/2012 di modifica della disciplina dell'attività di autoriparazione.

Considerato

che le Regioni e le Province Autonome, nell'ambito dei lavori svolti dal Gruppo Professioni in seno alla IX Commissione Istruzione Lavoro Formazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni e a seguito del confronto avvenuto in data 28/11/2013 con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, hanno approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il documento "Linee guida delle regioni per l'adozione dello standard professionale e formativo del responsabile tecnico di attività di mecatronica";

che il succitato documento contenente gli elementi minimi comuni per l'organizzazione dei percorsi formativi è stato condiviso con il Coordinamento tecnico delle Attività Produttive.

Preso atto

che tale documento è stato oggetto in sede di Segreteria tecnica della Conferenza, di emendamenti proposti dal MIUR e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione all'equivalenza del percorso di tecnico mecatronico a due titoli del sistema di IeFP e precisamente "Operatore alla riparazione dei veicoli a motore" ed il diploma professionale di "Tecnico riparatore dei veicoli a motore";

che, il documento finale "Standard professionale e formativo della figura del "Tecnico mecatronico delle autoriparazioni" (all. 1), ai sensi della legge 11 dicembre 2012, n. 224, è stato approvato, con l'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. rep. 70/CSR, sancito nella seduta del 12 giugno 2014.

Atteso

che nel documento tecnico, approvato con il suddetto Accordo, viene descritta la figura professionale del tecnico mecatronico delle autoriparazioni, in termini di abilità e conoscenze nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 della l. n. 224/2012 e che la programmazione e l'organizzazione dei corsi di formazione viene demandata alle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano le quali provvedono a definirne il profilo formativo nel rispetto degli standard formativi e professionali minimi.

Valutato

conseguentemente di rispondere ai fabbisogni localmente rilevati del territorio piemontese, procedendo alla regolamentazione dei percorsi formativi di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni e, quindi, all'avvio delle specifiche attività formative.

Ritenuto

quindi necessario acquisire integralmente l'allegato 1) "Standard formativo e standard professionale del Tecnico meccatronico delle autoriparazioni", di cui all'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12 giugno 2014, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto

necessario procedere alla regolamentazione dei percorsi formativi per il "Tecnico meccatronico", così come definiti nel documento tecnico (all.1) "Standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni", al fine di garantire il riconoscimento e la mobilità professionale della figura sull'intero territorio nazionale.

Atteso

che, il Settore Standard Formativi Qualità e Orientamento professionale della Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro ha elaborato il documento "Disciplina dei corsi di formazione professionale per il Tecnico meccatronico delle autoriparazioni"(All. 2), necessario per la definizione puntuale dei percorsi da inserire nell'offerta formativa del sistema della FP Piemontese.

Considerato

che tale documento è stato condiviso con il Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'artigianato della Direzione Competitività del sistema regionale e nell'incontro del 9 dicembre 2014 è stato oggetto di confronto con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte tramite la Commissione Regionale dell'artigianato a cui i documenti sono stati inviati.

Ritenuto

pertanto necessario, al fine di rendere disponibili agli operatori del sistema della formazione professionale i percorsi formativi per "Tecnico meccatronico delle autoriparazioni", approvare il documento recante la "Disciplina dei corsi di formazione professionale per il Tecnico meccatronico delle autoriparazioni"(All. 2), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Considerato

inoltre che l'articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione", così come modificato dalla legge n. 224/2012, individua nelle attività di autoriparazione oltre al novello meccatronico anche le attività di gommista e carrozziere.

Tenuto conto

del confronto avvenuto su base regionale con le rappresentanze delle Associazioni di categoria e con i referenti della Direzione competitività del sistema regionale circa l'interesse e l'opportunità di definire una proposta formativa, relativa anche alle figure professionali operanti nell'ambito delle attività di gommista e carrozziere al momento soggette alla esclusiva individuazione dell'esperienza lavorativa, ovvero dei titoli d'istruzione di cui all' art. 7, comma 2, l. n.122/92.

Considerato che

A tal fine la Direzione Coesione Sociale provvederà ad attivare la Commissione tecnica, prevista dalla dgr 19-3099 del 12 dicembre 2011, competente per materia, integrata con esperti specifici del mondo del lavoro e delle Parti Sociali per la definizione degli profili formativi di “gommista” e “carrozziere” descritti per competenze da inserire nel proprio repertorio, unitamente a eventuali percorsi standard che garantiscano l’omogeneità di progettazione, durata e contenuti.

Visti:

la l.r. 63/95;

la l.r. 23/2008;

d.lgs. 165/2001;

la d.g.r. 152 - 3672 del 2 agosto 2006 e s.m.i.;

la d.g.r. n. 36-2896 del 14 novembre 2011 ALLEGATO C – Linee guida per la ridefinizione degli standard regionali della formazione professionale;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di acquisire lo “Standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni”, di cui all’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 12 giugno 2014, Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - di approvare altresì il documento recante la “Disciplina dei corsi di formazione professionale per il Tecnico meccatronico delle autoriparazioni” (All. 2), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - di dare mandato alla Direzione Coesione Sociale - Settore Standard Formativi, qualità e orientamento di procedere alla elaborazione e pubblicazione degli standard di profilo e percorso, previsti all’Allegato 2) della presente deliberazione, nella “Vetrina dei profili regionali” per il loro utilizzo nell’ambito dell’offerta formativa regionale e di mantenerne il costante aggiornamento;
 - di dare altresì mandato alla Direzione Coesione Sociale - Settore Standard Formativi ad attivare la Commissione tecnica, prevista dalla dgr 19 3099 del 12 dicembre 2011, competente per materia, integrata con esperti specifici del mondo del lavoro e delle Parti Sociali per la definizione dei profili formativi di “gommista” e “carrozziere” descritti per competenze da inserire nella propria vetrina dei profili regionali, unitamente a eventuali percorsi standard che garantiscano l’omogeneità di progettazione, durata e contenuti dei corsi regionali di cui all’art. 7 della Legge n. 122/1992 e s.m.i.
- Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
- La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni.

Accordo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224.

Repertorio atti n. *fo/CSR* del 12 giugno 2014

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 12 giugno 2014:

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 122 recante "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione" e, in particolare l'articolo 7, comma 2, lett. b), il quale prevede che il responsabile tecnico deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

VISTA la legge 11 dicembre 2012, n. 224, recante: "Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione", la quale prevede, all'articolo 2, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante: "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

VISTA l'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR);





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO l'accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 137/CSR);

VISTA la circolare n. 3659/C dell'11 marzo 2013 del Ministero dello sviluppo economico concernente: "Legge 11 dicembre 2012, n. 224 - Modifica alla disciplina dell'attività di autoriparazione";

VISTA la proposta di accordo sullo standard professionale e formativo del responsabile tecnico di attività di meccatronica, trasmessa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota n. 6083/C9FP/C11AP del 20 dicembre 2013, pervenuta il 7 gennaio 2014, con richiesta di avviare una istruttoria tecnica; proposta che è stata diramata alle Amministrazioni statali interessate in data 8 gennaio 2014;

RILEVATO che, in data 28 novembre 2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 224 del 2012, i due Coordinamenti delle Regioni, attività produttive e gruppo professioni, hanno incontrato le Associazioni di categoria, le cui osservazioni concernenti l'applicazione della citata circolare n. 3659/C dell'11 marzo 2013 del Ministero dello sviluppo economico, sono state recepite nella suddetta proposta di accordo;

CONSIDERATO che, al riguardo, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, in data 11 febbraio 2014, nel corso della quale i rappresentanti del Ministero del lavoro e del Ministero dell'istruzione, hanno formulato alcune osservazioni, riservandosi una puntuale esplicitazione di proposte emendative al riguardo;

CONSIDERATO che, a seguito di detta riunione:

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 12 febbraio 2014, ha comunicato talune proposte di modifica al testo;
- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota n. 201/A000GPS del 19 febbraio 2014 ha formulato le proprie osservazioni e talune proposte di modifica, con riferimento, tra l'altro, alla equivalenza di titoli per ottenere la qualifica professionale di tecnico meccatronico delle autoriparazioni;

CONSIDERATO altresì che, con successiva nota del 4 marzo 2014, il Coordinamento tecnico delle Regioni in materia di professioni, in relazione alle proposte di modifica dei citati Dicasteri, ha fatto pervenire una nuova formulazione dell'accordo, documentazione diramata con nota dell'11 marzo 2014, ai fini dell'ulteriore esame in una riunione tecnica che è stata convocata il 18 marzo 2014;

CONSIDERATO che, a seguito di quanto intervenuto nella citata riunione tecnica, il Ministero dell'istruzione ha fatto pervenire una nuova formulazione dell'accordo che è stata inviata al Coordinamento tecnico del Gruppo Professioni della Regione Lombardia;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che il citato Coordinamento, esaminato detto documento e al fine di superare le divergenze ancora esistenti, ha fatto richiesta di potere acquisire dai Dicasteri interessati un parere giuridico con riferimento alla equivalenza di titoli per ottenere la qualifica professionale di tecnico mecatronico delle autoriparazioni;

VISTA la nota n. 29/0002230/L del 21 maggio 2014 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fatto pervenire le proprie valutazioni di competenza in merito alla richiesta di parere giuridico da parte delle Regioni; nota diramata il successivo 26 maggio, unitamente alla convocazione di una riunione tecnica per il giorno 3 giugno 2014;

CONSIDERATO che, nel corso della citata riunione tecnica del 3 giugno 2014, preso atto di quanto reso noto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota n. 201/A000GPS del 19 febbraio 2014 e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota n. 29/0002230/L del 21 maggio 2014, si è pervenuti, con alcune modifiche, alla condivisione del testo dell'accordo;

CONSIDERATO che detto documento, il 9 giugno 2014, è stato trasmesso alle Amministrazioni statali interessate, alle Regioni ed alle Province autonome;

RILEVATO che, nella odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo nella versione concordata nella citata riunione tecnica del 3 giugno 2014 e diramata in data 9 giugno 2014;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224 sul documento recante: "Standard professionale e formativo del Tecnico mecatronico delle autoriparazioni", nella formulazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Antonio Nadeo



Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta

STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO DEL TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI

La legge n. 224/2012 ha disposto la modifica della legge n. 122/1992 in materia di attività di autoriparazioni, individuando le attività di:

- A) meccatronica;
- B) carrozzeria;
- C) gommista

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b), della legge n. 122/1992, come modificata dalla legge 224/2012, la formazione del responsabile tecnico di attività di meccatronica è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard per la formazione, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

Il Tecnico meccatronico delle autoriparazioni è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare e pianificare gli interventi necessari ed operare sia sulla parte elettrica ed elettronica che sulla parte meccanica del veicolo in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di meccatronica nelle autoriparazioni.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD PROFESSIONALE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 224/2012, si individuano i seguenti ambiti di competenza, articolati in abilità minime e conoscenze essenziali.

1. Gestione dell'attività di autoriparazione;
2. Diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del veicolo;
3. Riparazione e manutenzione delle parti meccaniche;
4. Diagnosi tecnica e strumentale degli apparati elettrico/elettronici del veicolo;
5. Riparazione e manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del veicolo.



1. GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Adottare criteri di pianificazione e organizzazione del lavoro - Applicare le normative di sicurezza e ambientali, specifiche del settore - Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione con i clienti per rilevare le informazioni utili a definire lo stato del veicolo - Applicare tecniche di informazione del cliente per la cura e il corretto funzionamento del veicolo - Applicare tecniche per la preventivazione di costi e tempi 	<ul style="list-style-type: none"> - La sicurezza sul lavoro: normativa, modalità di comportamento e gestione sicura del luogo di lavoro - Normativa di settore - Principali riferimenti normativi in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi dell'officina meccatronica - Officina di autoriparazione: strumenti, tecnologie e lavorazioni - Tecniche di ascolto e comunicazione - Lingua inglese tecnica in ambito elettronico e meccanico (schemi elettrici, elettronici e meccanici)

2. DIAGNOSI TECNICA E STRUMENTALE DELLE PARTI MECCANICHE DEL VEICOLO	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Applicare tecniche e metodi per eseguire il check-up delle parti meccaniche del veicolo - Leggere e interpretare i dati ricavati dal check-up sul veicolo per stabilire la diagnosi sullo stato e sul funzionamento delle parti meccaniche - Definire il piano di intervento di sostituzione, riparazione, manutenzione e installazione delle parti meccaniche - Individuare strumenti, tecnologie, attrezzature per l'attuazione dell'intervento 	<ul style="list-style-type: none"> - Tecnologia dei veicoli a motore e tecnica motoristica: componentistica, motore, idraulica - Tecniche e strumenti per diagnosi avanzate - Strumenti di misura e controllo per la verifica di singoli componenti meccanici e per la loro messa a punto

3. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Applicare tecniche, strumenti e materiali per la sostituzione, riparazione, manutenzione e installazione delle parti meccaniche del veicolo - Applicare tecniche e procedure per la verifica e il collaudo finale delle parti meccaniche del veicolo - Applicare tecniche e procedure di verifica delle conformità previste da normative tecniche di settore 	<ul style="list-style-type: none"> - Attrezzature e tecniche di sostituzione, riparazione, manutenzione, installazione e collaudo delle componenti meccaniche - Principali tipologie di motore - Sistemi di alimentazione, raffreddamento, carburazione e lubrificazione - Impianti di trasmissione e frenata - Sospensioni e organi di direzione

4. DIAGNOSI TECNICA E STRUMENTALE DEGLI APPARATI ELETTRICO/ELETTRONICI DEL VEICOLO	
Abilità minime	Conoscenze essenziali



<ul style="list-style-type: none"> - Applicare tecniche e metodi per eseguire il check-up sugli apparati elettrico/elettronici del veicolo - Leggere e interpretare i dati ricavati dal check-up sul veicolo per stabilire la diagnosi sullo stato e sul funzionamento degli apparati elettrico/elettronici - Individuare tecnologie, strumenti e fasi sequenziali per l'attuazione dell'intervento sugli apparati elettrico/elettronici del veicolo 	<ul style="list-style-type: none"> - Principi di elettrotecnica, elettronica e logica dei circuiti - Strumenti di misura e controllo per la verifica degli apparati elettrici/elettronici - Tecniche e strumenti per diagnosi avanzate
---	---

5. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ELETTRICO/ELETRONICI DEL VEICOLO	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Applicare tecniche, strumenti e materiali per la sostituzione, riparazione, manutenzione e installazione di dispositivi e circuiti degli apparati elettrico/elettronici - Applicare tecniche e procedure per la verifica e il collaudo finale degli apparati elettrico/elettronici del veicolo - Applicare tecniche e procedure di verifica delle conformità previste da normative tecniche di settore 	<ul style="list-style-type: none"> - Attrezzatura e tecniche di installazione, manutenzione, riparazione e collaudo degli apparati elettrico/elettronici dei veicoli, di serie ed accessori - Principi di funzionamento dei sistemi EOBD, CANBUS, ABS, ESP - Impianto di avviamento e ricarica - Iniezione elettronica - Multiplex, sicurezza passiva - Impianto di A/C climatizzazione

STANDARD FORMATIVO

ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE


La durata minima dei percorsi standard è di 500 ore con una quota di tirocinio che può oscillare dal 20 al 30% del monte ore complessivo.

E' consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

Ai sensi dell'art 3 comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare il percorso formativo, limitatamente alle competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta. Per questi soggetti la durata minima del corso di formazione è ridotta a 40 ore.

I soggetti in possesso di un coerente titolo di qualifica professionale conseguito nell'ambito dei percorsi di durata triennale previsti dal sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), per ottenere la qualificazione professionale di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni dovranno frequentare un percorso integrativo della durata minima di 100 ore, limitatamente alle competenze non possedute.

I soggetti in possesso di un coerente titolo di diploma professionale regionale di tecnico conseguito nell'ambito dei percorsi di durata quadriennale previsti dal sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), per ottenere la qualificazione professionale di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni dovranno frequentare un percorso integrativo della durata minima di 50 ore limitatamente alle competenze non possedute.



Gli attestati di Qualifica professionale triennale del sistema leFP di "Operatore alla riparazione di veicoli a motore" indirizzo "Riparazione parti e sistemi meccanici e elettromeccanici dei veicoli a motore" nonché del Diploma tecnico professionale quadriennale di "Tecnico riparatore dei veicoli a motori" di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 137/CSR) hanno valore di qualificazione professionale di "Tecnico mecatronico delle autoriparazioni" ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano inerenti il riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali.

E' possibile richiedere l'iscrizione alla Camera di Commercio per la nuova sezione della mecatronica, senza la necessità di frequentare corsi integrativi, nelle ipotesi previste dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C dell'11 marzo 2013.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- diciotto anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

ESAME FINALE

Condizione minima di ammissione all'esame finale è la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.

L'esame è finalizzato a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso.


L'esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d'esame e delle prove di esame nel rispetto della propria regolamentazione e della normativa vigente in materia.

CERTIFICAZIONE RILASCIATA

Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione professionale per Tecnico mecatronico delle autoriparazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.

Il mancato superamento dell'esame finale non consente il rilascio dell'attestato di qualificazione.



Disciplina dei corsi di formazione professionale per il Tecnico meccatronico delle autoriparazioni

Premessa

La legge 11 dicembre 2012, n. 224 "Modifica dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione " all'art. 1 distingue l'attività di autoriparazione nelle seguenti attività:

- a- meccatronica
- b- carrozzeria
- c- gommista

pertanto, rispetto alla precedente normativa, (art. 1 della legge 5 febbraio 1992, 122), si prevede l'unificazione in una nuova categoria detta "Meccatronica", delle due preesistenti attività di meccanico-motorista ed elettrauto.

1. Definizione delle figure professionali e profili standard

Il "Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni" è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare e pianificare gli interventi necessari ad operare sia sulla parte elettrica ed elettronica che sulla parte meccanica del veicolo in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di meccatronica nelle autoriparazioni.

la Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della presente disciplina, inserisce il profilo professionale standard descritto per competenze nel proprio Repertorio. A tale profilo dovranno riferirsi i percorsi formativi.

2. Enti erogatori della formazione

Gli Enti formatori che possono erogare i percorsi di cui alla presente disciplina devono essere in possesso dell'accreditamento regionale alla formazione ai sensi della d.g.r. n. 29-3181 del 19/06/2006 e s.m.i. e dotati di strumenti e laboratori idonei a garantire agli allievi di esercitare le abilità e le conoscenze acquisite nelle parti teoriche del corso. Strumenti e laboratori utilizzati potranno anche essere collocati in unità locali diverse dal luogo dove avviene la formazione, ma tuttavia dovranno essere accessibili con facilità e in piena sicurezza dagli allievi e l'ente formatore ne dovrà dimostrare la piena disponibilità per le attività del corso.

3. Articolazione, caratteristiche e frequenza del percorso.

La durata minima del percorso formativo per la realizzazione della figura professionale del "Tecnico meccatronico delle autoriparazioni" è di 500 ore, inclusa una quota di tirocinio presso l'impresa pari al 30% del monte ore complessivo.

La frequenza è obbligatoria e le assenze consentite non possono superare il 20% del monte ore totale.

E' ammesso all'esame finale chi ha frequentato almeno l'80% delle ore previste del percorso.

Percorsi abilitanti:

- sono direttamente abilitanti le qualifiche triennali del sistema di leFP "Operatore alla riparazione di veicoli a motore" ind. "Riparazione parti e sistemi meccanici e elettromeccanici dei veicoli a motore" e il Diploma professionale (IV anno) "Tecnico riparatore dei veicoli a motore".

Percorsi integrativi:

- 40 ore di formazione - per responsabili tecnici già operanti, limitatamente alle competenze relative all'abilitazione mancante; in particolare tale percorso si rivolge a coloro che i sensi dell'art. 3 comma 2 della L. 11 dicembre 2012 n. 224 sono responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate all'attività di meccanica e motoristica o di elettrauto, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992 .
- 100 ore di formazione - limitatamente alle competenze relative all'abilitazione mancante, per coloro che sono in possesso di una qualifica professionale coerente con le aree di attività del Meccatronico;
- 50 ore di formazione - per coloro i quali sono in possesso di titolo di diploma professionale (IV anno), coerente con le aree di attività del Meccatronico, limitatamente alle competenze relative all'abilitazione mancante;

La Regione si riserva di creare percorsi standard per le varie tipologie di percorsi previsti. In ogni caso la durata dei percorsi include l'erogazione dell'esame finale.

4. Competenze regionali e provinciali

I corsi di cui alla figura in parola dovranno essere autorizzati, riconosciuti e/o finanziati nell'ambito delle direttive, atti d'indirizzo e bandi per la formazione previsti dalla legge regionale n. 63/95.

5. Ammissione ai corsi

Ai fini dell'ammissione al corso di formazione oggetto della presente disciplina sono necessari i seguenti requisiti:

- a. diciotto anni, ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- b. diploma di scuola secondaria di 1° grado.

I cittadini stranieri che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente che attesti il livello di scolarizzazione, inoltre è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana, orale e scritta che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo.

Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dal soggetto formatore.

6. Credito formativo

Il riconoscimento del credito formativo e la relativa riduzione del monte ore si attua secondo la disposizione regionale vigente deliberazione n. 152 – 3672 del 06/08/2006 e s.m.i. con particolare riferimento alle linee guida approvate con determinazione n. 172 del 28-03-2011. Non sono previsti crediti formativi per i percorsi integrativi di 40, 50 e 100 ore ma solo per il percorso completo di 500 ore.

7. Verifica finale

L'esame è finalizzato a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico professionali previste dal corso e dovrà comprendere almeno una prova pratica e una prova scritta. La Regione si riserva di approvare una prova standard obbligatoria.

Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto una valutazione finale non inferiore a 60/100^{mi}. Non sono ammessi voti di consiglio.

8. Commissione d'esame

Con d.g.r. n. 31-2441 del 27 luglio 2011, la Regione Piemonte, in attuazione della l.r. 63/95, art. 24, ha introdotto la "Nuova disciplina sulle Commissioni esaminatrici", nel cui ambito rientrano le commissioni di cui al presente atto.

9. Attestazioni e certificazioni

Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualifica professionale per "Tecnico mecatronico delle autoriparazioni", ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.